



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.07.1995

COM(95) 335 def.

95/0182 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,
che istituisce un Codice doganale comunitario

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La presente proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un Codice doganale comunitario viene formulata due anni e mezzo dopo la pubblicazione del testo. Essa si basa sull'esperienza acquisita dalla sua applicazione pratica a decorrere dal 1° gennaio 1994 (1° gennaio 1993 per quanto concerne la procedura di esportazione delle merci).

Oltre alla trasposizione nella normativa doganale comunitaria di taluni risultati dell'Uruguay Round (informazione vincolante in materia di norma sull'origine), la presente proposta contiene adattamenti a nuove esigenze politiche, uno snellimento delle formalità, modifiche tendenti a rafforzare l'efficacia della messa in atto degli strumenti doganali. Essa si prefigge di meglio adattare al fine specifico del sistema della protezione doganale alcune regole che disciplinano la riscossione dei dazi e di colmare certe lacune scoperte nel frattempo nel testo inizialmente adottato.

Basata sugli articoli 28, 100A e 113, del Trattato, la presente proposta, la cui adozione rientra nella procedura di codecisione, costituisce l'aggiornamento di una normativa che è stata il primo esempio di codificazione del diritto comunitario. Essa risponde in particolare ai motivi esposti qui di seguito.

2. Punto 1

Le modifiche proposte sono intese ad aggiornare la definizione del territorio doganale della Comunità tenendo conto in particolare della dichiarazione del governo finlandese in merito alle isole Åland dell'8 dicembre 1994.

3. Punti 2a), 3 e 17:

Le modifiche tengono conto del fatto che le norme di base sull'informazione vincolante (articolo 12) non riguardano soltanto l'informazione tariffaria ma, in futuro, riguarderanno anche l'informazione in materia di origine delle merci. Il testo dell'articolo 12 proposto rispecchia questo ampliamento della disposizione senza alterare le regole che sono state finora applicabili alle informazioni vincolanti in materia tariffaria.

4. Punti 2b) e 9:

All'articolo 4, paragrafo 7, quando, al primo trattino, si fa riferimento all'articolo 23, la definizione delle "merci comunitarie" conferisce in taluni casi la qualifica di merci comunitarie a merci interamente ottenute al di fuori del territorio doganale della Comunità (articolo 23, paragrafo 2, lettere f) - h) - prodotti della pesca o prodotti estratti dal suolo). Si tratta di una deroga al principio secondo il quale, di norma, una merce ottenuta al di fuori del territorio doganale della Comunità deve essere immessa in libera pratica per poter entrare nel circuito economico della stessa. Questa incorporazione automatica nell'economia comunitaria è conforme alle intenzioni del legislatore comunitario.

Nel caso invece dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera c) (animali vivi nati e allevati nella Comunità), questo automatismo sarebbe un risultato non desiderato poiché la nascita dell'animale in questione ha luogo nell'ambito del regime sospensivo al quale è stato sottoposto l'animale che lo ha generato. L'animale nato potrebbe ottenere la qualifica di merce comunitaria soltanto mediante una dichiarazione per l'immissione in libera pratica (come del resto la madre, vincolata al regime del transito esterno, del deposito doganale, dell'ammissione temporanea o del perfezionamento attivo). L'attuale formulazione dell'articolo 4, paragrafo 7, primo trattino, non permette di arrivare a questo risultato e ciò spiega la modifica proposta che aggiunge un elemento restrittivo.

Per maggiore chiarezza la modifica riportata al punto 9 precisa (articolo 87 bis) che queste merci restano vincolate al regime sospensivo.

5. Punti 2c), 5 e 12

Cfr. considerando del regolamento proposto

6. Punto 4:

Per quanto riguarda la fissazione del controvalore dell'ecu nelle monete nazionali il nuovo articolo 18 spezza l'unicità del sistema, propria del testo attuale, per tutta la normativa doganale. Esso distingue tra i casi di applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee (paragrafo 1) e gli altri casi della normativa doganale (paragrafo 2). L'attuale sistema basato su un adattamento annuo del controvalore nelle monete nazionali è mantenuto soltanto per i casi non tariffari ed è semplificato grazie all'abolizione della clausola di salvaguardia (attuale articolo 18, paragrafo 2). Per quanto riguarda i casi tariffari invece (paragrafo 1 proposto), il mantenimento del sistema del tasso annuo comporterebbe importanti deviazioni dei flussi commerciali.

Per permettere di mantenere l'unicità del sistema di conversione in tutto il settore tariffario (prodotti agricoli e non agricoli), invece di proporre l'applicazione del tasso di conversione agricolo per la parte della tariffa riguardante i prodotti agricoli, la Commissione propone l'applicazione del tasso dell'ecu (di bilancio) valido per tutti i casi tariffari sotto forma di un tasso di conversione stabilito su base mensile e abbinato a un meccanismo di salvaguardia (paragrafo 1, secondo comma).

Il paragrafo 3 proposto mira a risolvere in linea generale la questione dell'arrotondamento delle somme risultanti dalla conversione dell'ecu nelle monete nazionali e della stabilizzazione di queste somme in caso di modifica dei tassi. Esso si applica esclusivamente ai casi che non rientrano nel settore tariffario. Questa soluzione permetterà di eliminare le regole settoriali per quanto riguarda il valore in dogana e le franchigie doganali (vedi articolo 179, paragrafo 2 delle DAC e 118 della proposta di regolamento del Consiglio sulle franchigie - COM (94) 232 def.).

7. Punto 6:

Aggiornamento del riferimento agli accordi GATT raggiunti nell'ambito dell'Uruguay Round.

8. Punti 8 e 20

Per quanto si riferisce all'invalidazione della dichiarazione in dogana l'articolo 66 considera soltanto il caso più evidente. Esistono invece altri casi di invalidazione (ad esempio l'articolo 250, paragrafo 2, delle disposizioni di applicazione). L'invalidazione dovrebbe comunque comportare l'estinzione dell'obbligazione doganale. E pertanto opportuno eliminare il riferimento all'articolo 66.

9. Punto 7:

La modifica proposta permette anche alle merci che hanno circolato in regime di transito di beneficiare, dopo la loro presentazione in dogana, delle agevolazioni previste all'articolo 42.

10. Punti 10 e 14 :

Vedi considerando del regolamento proposto.

11. Punto 11 :

L'articolo 112, paragrafo 3, riguarda il deposito doganale di tipo D. È risultato che nel 1992 il Codice ha trasposto in modo incompleto l'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 2503/88 - GU N. L 225 sui depositi doganali. Da un lato l'attuale paragrafo 3 dell'articolo 112 del Codice va troppo oltre, ammettendo anche l'applicazione, in caso di immissione in libera pratica, delle aliquote di dazi applicabili **al momento del vincolo** della merce al regime, il che permette alle merci di evitare, ad esempio, i dazi anti-dumping istituiti dopo il vincolo delle merci al regime. Dall'altro è stata omessa la possibilità per l'interessato di chiedere l'applicazione degli elementi di tassazione relativi a tale merce **al momento dell'immissione in libera pratica**. Il nuovo paragrafo 3 proposto reintroduce queste norme specifiche nella normativa doganale comunitaria.

12. Punto 13:

L'articolo 128 che riguarda il perfezionamento attivo - sistema del rimborso - è stato modificato in modo che le merci tali quali vincolate al sistema del rimborso vengono trattate alla stessa stregua delle merci tali quali vincolate al sistema della sospensione.

13. Punto 15:

La modifica offre la possibilità di prevedere, nelle disposizioni di applicazione, una eventuale semplificazione delle formalità (esempio: trasbordo in una zona franca).

14. Punti 16, 18 e 19:

Queste modifiche servono a migliorare contemporaneamente la coerenza del sistema di riscossione dei dazi all'importazione o all'esportazione e l'efficacia del suo funzionamento pratico.

a) Articolo 212 bis:

Le disposizioni sulle franchigie doganali hanno lo scopo di derogare al sistema di protezione della tariffa doganale delle Comunità europee in una situazione ben determinata ovvero quando trattasi di una merce non comunitaria importata nella Comunità. L'effettiva concessione di un trattamento favorevole può, se necessario, essere legata a condizioni specifiche che si applicano in tutti i casi in cui sorge l'obbligazione ma, a rigor di logica, essa non dovrebbe dipendere dal modo in cui quest'ultima sorge, ovvero attraverso l'immissione in libera pratica (articolo 201) oppure sulla base di una situazione irregolare (articoli 202-205). Lo stesso principio deve applicarsi all'insorgenza di una obbligazione doganale all'esportazione (articolo 209-211).

La questione non viene definita chiaramente nel Codice e nelle disposizioni di applicazione.

Ad esempio: in occasione di un trasloco il trasportatore che entra nella Comunità con il regime TIR non presenta le merci all'ufficio doganale ma procede direttamente allo scarico del camion. Nonostante l'irregolarità commessa (articolo 203) sembra ragionevole concedere la franchigia alle merci traslocate quando tutte le condizioni per la sua concessione siano rispettate.

L'irregolarità commessa può essere adeguatamente punita, ad esempio, con una multa.

b) Articolo 220, paragrafo 1, comma 2:

L'attuale articolo 220, paragrafo 1, fa dipendere la contabilizzazione a posteriori dei dazi anche dalla capacità delle autorità doganali di calcolare l'importo legalmente dovuto.

La certezza a questo riguardo può richiedere spesso un lasso di tempo superiore alla durata del periodo di prescrizione (articolo 221, paragrafo 3); soprattutto i controlli a posteriori implicano ricerche in numerosi Stati membri e/o in paesi terzi con un coordinamento di azioni diverse a livello comunitario. In alcuni casi la situazione reale è già chiara, ma poiché la valutazione giuridica dei fatti noti richiede un certo tempo, considerate le discussioni ai vari livelli, la scadenza dei tre anni rende inefficace la lotta contro le irregolarità. Questo risultato è difficilmente accettabile secondo i principi di una politica che intenda affrontare validamente gli abusi. Anche se in presenza di un atto passibile di interventi giudiziari repressivi l'azione può ancora continuare, la divergenza dei termini di prescrizione nazionali (articolo 221, paragrafo 3, seconda frase) rende abbastanza aleatorio un trattamento omogeneo dei casi a livello comunitario.

L'emendamento dell'articolo 220, paragrafo 1, proposto è inteso a chiarire la base giuridica per le amministrazioni al fine di procedere alla contabilizzazione dei dazi prima che l'importo legalmente dovuto possa essere determinato con assoluta certezza. In questo modo sarà più efficacemente garantita un'applicazione omogenea della normativa comunitaria.

Per non peggiorare ingiustamente la posizione giuridica degli interessati sarà opportuno prevedere che una comunicazione dell'importo regolarmente dovuto, ferma restando la possibilità di ricorso conformemente all'articolo 243, non comporti automaticamente un pagamento immediato dell'importo stesso (vedi lettera c) qui di seguito).

- c) L'articolo 222, paragrafo 2, proposto costituisce un rifacimento della disposizione attuale che esso modifica a due livelli.

Innanzitutto esso completa la misura sopra proposta (b) includendo il caso di una contabilizzazione a posteriori, alle condizioni ivi enunciate, tra quelli che permettono di derogare all'obbligo del pagamento dei dazi.

In secondo luogo, al secondo trattino esso sostituisce il caso di cui all'articolo 237 con un riferimento all'articolo 236. In questo contesto l'articolo 237 è fuori luogo dato che non si tratta di un caso di sgravio. L'articolo 236, paragrafo 1, secondo comma, che tratta dello sgravio entra invece nel quadro della disposizione prevista dall'articolo 222, paragrafo 2. È pertanto opportuno sostituire il numero 237 con il 236.

15. Punto 21:

Articolo 251, paragrafo 1, ventiseiesimo trattino - cfr. penultimo considerando della proposta di regolamento.

16. Articolo 2:

Vedi considerando del regolamento proposto.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,
che istituisce un Codice doganale comunitario

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 28, 100A e 113,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189B del trattato,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽³⁾, modificato con l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e che prevede che il territorio doganale della Comunità comprenda anche le isole Åland a condizione che ne sia fatta dichiarazione a norma dell'articolo 227, paragrafo 5, del trattato; che è opportuno rendere chiaro il testo dato che questa condizione è stata soddisfatta e che le suddette isole costituiscono parte integrante della Repubblica di Finlandia;

considerando che l'accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino del 27 novembre 1992⁽⁴⁾ definisce i territori in cui detto accordo si applica; che pertanto il territorio di San Marino non può in alcun modo essere considerato parte del territorio doganale della Comunità;

considerando che l'accordo dell'Uruguay Round prevede l'abolizione dei prelievi agricoli;

considerando che in ogni caso si deve garantire che le merci ottenute utilizzando merci non comunitarie vincolate ad un regime sospensivo non rientrino nel circuito economico della Comunità senza pagare dazi all'importazione, anche se hanno acquisito l'origine comunitaria; che è pertanto necessario adattare la definizione di merci comunitarie; che dette merci devono inoltre essere vincolate al regime sospensivo al quale sono vincolate le merci da cui esse sono state ottenute;

considerando che l'accordo dell'Uruguay Round relativo alle norme sull'origine prevede che le parti contraenti rilascino dichiarazioni sull'origine delle merci a chiunque abbia validi motivi per richiederle;

⁽¹⁾ GU n.

⁽²⁾ GU n.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 359 del 9.12.1992, pag. 14.

considerando che talune merci sono soggette a dazi all'importazione fissati in ecu; che gli importi in ecu di questi dazi devono essere convertiti in moneta nazionale al più presto per evitare deviazioni di traffico;

considerando che negli altri casi in cui la normativa doganale ha fissato importi in ecu si è rivelata necessaria una certa elasticità per la conversione di detti importi in moneta nazionale;

considerando che per espletare le formalità doganali gli operatori economici devono poter esaminare le merci non soltanto al momento dell'importazione diretta, ma anche quando termina un regime di transito esterno;

considerando che, con decisione 93/329/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993 riguardante la conclusione della convenzione relativa all'ammissione temporanea e l'accettazione dei suoi allegati⁽⁵⁾, la Comunità europea ha approvato la convenzione relativa all'ammissione temporanea, negoziata nell'ambito del Consiglio di cooperazione doganale e conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990; che l'uso del carnet ATA è pertanto possibile anche sulla base di detta convenzione;

considerando che nel quadro del perfezionamento attivo - sistema di rimborso - è opportuno in alcuni casi estendere la possibilità di rimborso alle merci tali quali; che, se nell'ambito del sistema è stato concesso un rimborso dei dazi all'importazione, deve essere peraltro possibile una ulteriore immissione in libera pratica senza autorizzazione specifica, come avviene nell'ambito del sistema della sospensione;

considerando che non sembra sempre necessaria una notifica della riesportazione di merci precedentemente importate nel territorio doganale della Comunità;

considerando che se la normativa comunitaria prevede una franchigia da dazi all'importazione o all'esportazione questa franchigia deve potersi applicare in ciascun caso, prescindendo dalle condizioni in presenza delle quali sorge un'obbligazione doganale; che, in siffatta situazione, qualora le norme di procedura doganale non siano rispettate, l'applicazione del dazio normale non sembra costituire una sanzione adeguata;

considerando che in taluni casi, quando non sia stato ancora calcolato esattamente l'importo dovuto per legge, il termine di prescrizione di tre anni rischia di far fallire un'azione di pagamento a posteriori; che in tal caso la contabilizzazione dell'importo probabilmente dovuto deve essere effettuata in tempo utile;

considerando che è opportuno definire più chiaramente i casi in cui il debitore è dispensato dall'obbligo di pagare i dazi;

⁽⁵⁾ GU n. L 130 del 27.5.1993, pag. 1.

considerando che un'obbligazione doganale deve estinguersi ogni qual volta viene invalidata una dichiarazione in dogana; che tali casi non si limitano a quelli previsti all'articolo 66 del codice doganale comunitario;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990⁽⁶⁾, non ha più ragion d'essere;

considerando che alcune disposizioni relative al regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio del 19 dicembre 1991, relativo alla eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria⁽⁷⁾, sono state incluse nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽⁸⁾; che, di conseguenza, dette disposizioni del regolamento n. 3925/91 rappresentano una duplicazione delle disposizioni di applicazione del codice doganale e vanno quindi soppresse,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2913/92, è modificato come segue:

1. L'articolo 3 è modificato nel modo che segue:

a) Il paragrafo 1 è modificato nel modo che segue:

- il quinto trattino è sostituito dal testo seguente:

"- il territorio della Repubblica francese, fatta eccezione per i territori d'oltremare e per Saint-Pierre e Miquelon e per Mayotte,"

- il tredicesimo trattino è sostituito dal testo seguente:

"- il territorio della Repubblica di Finlandia,"

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Tenuto conto della convenzione ad esso applicabile e sebbene sia situato al di fuori del territorio della Repubblica francese, viene considerato come facente parte del territorio doganale della Comunità anche il territorio del Principato di Monaco, quale viene definito dalla convenzione doganale firmata a Parigi il 18 maggio 1963 (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 27 settembre 1963, pag. 8679)."

⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 26.9.1990, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 374 del 31.12.1991, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

2. L'articolo 4 è modificato nel modo che segue:

a) al n. 5), l'ultima parte della frase è sostituita dal testo seguente:

"...; con questo termine si intende tra l'altro un'informazione vincolante ai sensi dell'articolo 12;"

b) al n.7), il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

"- interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità nelle condizioni di cui all'articolo 23, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità, a meno che non si tratti di merci ottenute a partire da merci vincolate ad un regime doganale sospensivo,".

c) al n. 10, secondo trattino e al n. 11, secondo trattino, vengono eliminate le parole "prelievi agricoli" e "altre".

d) al n. 11, secondo trattino, vengono eliminate le parole "prelievi agricoli" e "altre".

3. L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 12

1. L'autorità doganale fornisce, su richiesta scritta e in base a modalità determinate dalla procedura del comitato, informazioni vincolanti tariffarie o in materia di origine.
2. L'informazione vincolante tariffaria o in materia di origine obbliga l'autorità doganale nei confronti del titolare soltanto per quanto riguarda, rispettivamente, la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine di una merce.

L'informazione tariffaria o in materia di origine è vincolante per l'autorità doganale soltanto nei confronti delle merci per le quali le formalità doganali in materia di origine ai sensi degli articoli 22, lettera b), e 27 sono state espletate in data posteriore alla comunicazione dell'informazione da parte di detta autorità.

3. Il titolare dell'informazione deve provare che vi è corrispondenza sotto tutti gli aspetti:

-in materia tariffaria: tra le merci dichiarate e quelle descritte nell'informazione;
-in materia d'origine: tra le merci in questione e le circostanze determinanti per l'acquisizione dell'origine da un lato, e le merci e le circostanze descritte nell'informazione dall'altro.

4. Un'informazione vincolante è valida sei anni in materia tariffaria e tre anni in materia di origine a decorrere dalla data della sua comunicazione. In deroga all'articolo 8 essa non è valida se si basa su elementi inesatti o incompleti comunicati dal richiedente.

5. Un'informazione vincolante cessa di essere valida:

A) in materia tariffaria:

- a) quando, in seguito all'adozione di un regolamento, non risulti conforme al diritto che ne deriva;
- b) quando non sia più compatibile con l'interpretazione di una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 6,
 - sul piano comunitario, in seguito ad una modifica delle note esplicative della nomenclatura combinata ovvero in seguito a una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee,
 - sul piano internazionale, in seguito a una scheda di classificazione o a una modifica delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottata dal consiglio di cooperazione doganale;
- c) quando venga revocata o modificata a norma dell'articolo 9 a condizione che tale revoca o modifica sia notificata al titolare.
 - per i casi di cui alle lettere a) e b) la data in cui l'informazione vincolante cessa di essere valida è la data di pubblicazione delle misure suddette ovvero, per quanto si riferisce alle misure internazionali, la data di una comunicazione della Commissione nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

B) in materia di origine:

- a) quando, in seguito all'adozione di un regolamento o di un accordo concluso dalla Comunità, non risulti conforme al diritto che ne deriva;
- b) quando non sia più compatibile:
 - sul piano comunitario, con le note esplicative e i pareri adottati in previsione della interpretazione della normativa, oppure con una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;
 - sul piano internazionale, con l'Accordo sulle norme relative all'origine elaborato nell'ambito dell'OMC, oppure con le note esplicative o con pareri sull'origine adottati per l'interpretazione di tale accordo;

c) quando venga revocata o modificata a norma dell'articolo 9 e a condizione che il titolare ne sia informato anticipatamente:

- la data in cui l'informazione vincolante cessa di essere valida per i casi di cui alle lettere a) e b), è la data di pubblicazione delle misure suddette ovvero, per quanto si riferisce a talune misure internazionali, la data che figura in una comunicazione della Commissione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

6. Un'informazione vincolante che cessa di essere valida conformemente al paragrafo 5, punto A), lettere b) o c) o punto B) b) o c) può essere utilizzata dal titolare ancora per sei mesi dalla data della sua pubblicazione o notifica se, sulla base dell'informazione e anteriormente all'adozione delle misure tariffarie in questione, il titolare era obbligato da un contratto giuridicamente vincolante e definitivo di vendita o di acquisto delle merci considerate. Tuttavia, nel caso di prodotti per i quali all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, viene presentato un certificato di importazione, di esportazione o di prefissazione, il periodo di validità di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi.

Nell'ipotesi contemplata al paragrafo 5, lettere A) a) e B) a), il regolamento o l'accordo possono stabilire un termine entro il quale si applica il primo comma.

7. L'applicazione, alle condizioni previste al paragrafo 6, della classificazione o della determinazione dell'origine figuranti nell'informazione vincolante ha effetto solo per quanto riguarda:

- la determinazione dei dazi all'importazione o all'esportazione,
- il calcolo delle restituzioni all'esportazione e di tutti gli altri importi concessi all'importazione o all'esportazione nel quadro della politica agraria comune,
- l'utilizzazione dei certificati d'importazione, di esportazione o di prefissazione presentati all'atto dell'espletamento delle formalità ai fini dell'accettazione della dichiarazione doganale relativa alla merce in questione, purché tali certificati siano stati rilasciati sulla base di detta informazione.

Inoltre, in taluni casi eccezionali in cui il buon funzionamento dei regimi fissati nell'ambito della politica agraria comune rischi di essere compromesso, si può decidere in base alla procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio(*) ed agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti concernenti l'organizzazione comune dei mercati di derogare al paragrafo 6.

(*) GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66"

4. L'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 18

1. Il controvalore dell'ecu nelle monete nazionali, da applicare ai fini della determinazione della classificazione tariffaria delle merci e dei dazi all'importazione, è stabilito una volta al mese. I tassi da applicare per questa conversione sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il penultimo giorno feriale del mese. Questi tassi sono applicati per tutto il mese successivo.

Tuttavia se il tasso applicabile all'inizio del mese differisce di oltre il 5% dai tassi pubblicati il penultimo giorno feriale che precede la data del 15 dello stesso mese, quest'ultimo tasso si applica a decorrere dal 15 e fino alla fine del mese in questione.

2. Il controvalore dell'ecu nelle monete nazionali, da applicare nel quadro della normativa doganale nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, è stabilito una volta all'anno. I tassi da applicare per questa conversione sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il primo giorno feriale del mese di ottobre con effetto al 1° gennaio dell'anno successivo. Se, per una data moneta nazionale, questo tasso non è disponibile, il tasso di conversione da applicare per la moneta considerata è quello dell'ultimo giorno in cui è stato pubblicato un tasso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. Le autorità doganali possono arrotondare, per eccesso o per difetto, la somma risultante dalla conversione nella loro moneta nazionale di un importo fissato in ecu a fini diversi dalla determinazione della classificazione tariffaria delle merci o dei dazi all'importazione o all'esportazione.

L'importo risultante dall'arrotondamento non può discostarsi da quello originario di oltre il 5%.

Le autorità doganali possono mantenere immutato il controvalore in moneta nazionale di un importo fissato in ecu quando, all'atto dell'adeguamento annuo di cui al paragrafo 2, la conversione di questo importo comporti, prima del succitato arrotondamento, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5% o una riduzione di detto controvalore."

5. All'articolo 20, paragrafo 3, lettera c), secondo trattino vengono eliminate le parole "i prelievi agricoli" e "altre".
6. L'articolo 31, paragrafo 1, è così modificato:
- alla fine del primo trattino vengono aggiunte le parole "del 1994".
 - alla fine del secondo trattino, dopo la parola "commercio", sono inserite le parole "del 1994".
7. All'articolo 55 la cifra 43 è sostituita dalla cifra 42.

8. All'articolo 83, lettera a), l'inciso "in conformità all'articolo 66" è soppresso.
9. È inserito il seguente nuovo articolo 87 bis:

"Articolo 87 bis

Qualsiasi merce o prodotto ottenuti da una merce vincolata ad un regime sospensivo è considerato vincolato allo stesso regime."

10. All'articolo 91, paragrafo 2, lettera c) la parte di frase tra parentesi "(convenzione ATA)" è soppressa.
11. All'articolo 112, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

- "3. Quando, conformemente all'articolo 76, la merce di importazione è immessa in libera pratica senza essere presentata in dogana e prima che venga depositata la relativa dichiarazione, la specie, il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione conformemente all'articolo 214 sono quelli riguardanti la merce al momento del suo vincolo al regime del deposito doganale.

Il primo comma si applica a condizione che questi elementi di tassazione siano stati riconosciuti o ammessi al momento del vincolo al regime e a meno che l'interessato non chieda l'applicazione degli elementi di tassazione riguardanti la merce alla nascita della obbligazione doganale.

Il primo comma si applica fatto salvo un controllo *a posteriori* ai sensi dell'articolo 78."

12. All'articolo 124, paragrafo 1, terzo trattino le parole "un prelievo agricolo o ad altra" sono sostituite dalla parola "una".
13. L'articolo 128 è modificato nel modo che segue:
 - a) I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

"1. Il titolare dell'autorizzazione può chiedere il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione qualora dimostri, adeguatamente alle autorità doganali, che le merci di importazione immesse in libera pratica con il sistema del rimborso, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tali quali, sono state:

- esportate oppure
- vincolate, ai fini di una loro successiva riesportazione, al regime di transito, del deposito doganale, dell'ammissione temporanea, del perfezionamento attivo - sistema della sospensione - o poste in zona franca o in deposito franco, e

che sono state inoltre rispettate tutte le condizioni stabilite per l'utilizzazione del regime.

2. Per ricevere una delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1, secondo trattino, i prodotti compensatori o le merci tali quali non sono considerati comunitari."
- b) Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
- "4.Quando i prodotti compensatori o le merci tali quali, vincolati ad un regime doganale o posti in zona franca o in deposito franco secondo le disposizioni del paragrafo 1 sono immessi in libera pratica, e fatto salvo l'articolo 122, lettera b), l'importo dei dazi all'importazione rimborsato o sgravato è considerato come costituente l'importo dell'obbligazione doganale."
14. All'articolo 163, paragrafo 2, lettera c), la parte di frase tra parentesi "(convenzione ATA)" è eliminata.
15. All'inizio dell'articolo 182, paragrafo 3, viene inserita la seguente parte di frase:
- "Ad eccezione dei casi determinati dalla procedura del comitato, la riesportazione. ..." (il resto resta immutato).
16. Dopo l'articolo 212 viene inserito un nuovo articolo 212 bis:
- "Articolo 212 bis
- Quando la normativa doganale prevede una franchigia da dazi all'importazione o all'esportazione questa franchigia si applica altresì negli altri casi in cui sorge l'obbligazione doganale a norma degli articoli 202-205 o 209-211 se l'interessato fornisce la prova che sussistono le altre condizioni di applicazione della franchigia."
17. All'articolo 217, paragrafo 1, secondo comma, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
- "b)l'importo dei dazi dovuti a norma di legge sia superiore a quello determinato in base ad una informazione vincolante;"
18. All'articolo 220, paragrafo 1, viene aggiunto il comma seguente:
- "Quando i controlli effettuati dalle autorità doganali permettono di ravvisare una obbligazione doganale o un importo di dazi superiore a quello già contabilizzato senza che dette autorità siano in grado di calcolare esattamente l'importo legalmente dovuto, esse calcolano l'importo del dazio al quale le merci possono in definitiva essere soggette entro un termine sufficiente per poter comunicare l'importo al debitore prima che scada il termine previsto all'articolo 221, paragrafo 3."
19. L'articolo 222, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
- "2.Secondo la procedura del comitato possono essere previsti i casi e le condizioni in cui il debitore è dispensato dall'obbligo di pagare i dazi:

- nei casi di cui all'articolo 220, paragrafo 1, secondo comma, oppure
 - quando viene presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma degli articoli 236 o 238 o 239 oppure
 - quando una merce viene sequestrata per una successiva confisca conformemente all'articolo 233, lettera c), secondo trattino o lettera d)."
20. All'articolo 233, lettera c), primo trattino, la parte di frase "conformemente all'articolo 66" viene eliminata.
21. All'articolo 251, paragrafo 1, ventiseiesimo trattino la parte di frase "fatta eccezione per l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b)" viene eliminata.

Articolo 2

è modificato nel modo seguente :

1. I punti 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2, nonché gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3925/91 (CEE) sono soppressi.

Articolo 3.

Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati Membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(95) 335 def.

DOCUMENTI

IT

02

N. di catalogo : CB-CO-95-368-IT-C

ISBN 92-77-91550-1
